

BOLLETTINO DELLE LEGGI REGIONALI

aggiornamento: 25 febbraio 2016

Nota: *il Bollettino delle leggi regionali curato dalla Direzione Legislazione Mercato Privato dell'Ance viene pubblicato con cadenza periodica al fine di segnalare la pubblicazione di provvedimenti normativi regionali (leggi, regolamenti, delibere) di interesse per il settore edilizio. Le schede sintetiche riportate nella prima parte del Bollettino costituiscono un approfondimento specifico solo per alcune leggi regionali di maggior rilievo riferite alle materie: governo del territorio, edilizia, tutela ambientale, semplificazioni amministrative.*

FRIULI VENEZIA GIULIA	Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater	MATERIA
	LR n. 1 del 19/2/2016 – IV suppl. n. 12 del 232/2/2016 al BUR n. 7 del 17/2/2016	
	La legge di riforma si presenta come un vero e proprio Testo unico regionale sulle politiche abitative in Regione, finora di fatto assente. In un unico provvedimento è raccolto l'intero sistema di strumenti e politiche riguardanti la casa ed il diritto all'abitare. Il diritto all'abitazione viene riconosciuto quale fattore fondamentale di inclusione, di coesione sociale e di qualità della vita. Le politiche abitative della Regione saranno volte a sostenere l'accesso a un alloggio adeguato, in locazione o in proprietà con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione e prioritariamente mediante l'incremento dell'offerta di alloggi da destinarsi a prima casa e da realizzarsi nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati promuovendo, altresì, azioni innovative del costruire e dell'abitare. Funzioni della Regione: • individua e definisce le procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo e dell'offerta di alloggi sul territorio regionale; • valuta la consistenza dell'offerta complessiva di alloggi sul territorio regionale e l'opportunità di un suo ampliamento, attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti istituzionali, sociali ed economici presenti sul territorio regionale; • predispone il Programma regionale per le politiche abitative; • stabilisce i massimali di costo e le caratteristiche tipologiche degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e i requisiti prestazionali da rispettare nella realizzazione degli interventi di cui alla presente legge; Il "Programma regionale delle politiche abitative" (art. 4) è lo strumento pianificatorio triennale di coordinamento degli interventi di settore, che si alimenta sia dei dati forniti dall'"Osservatorio regionale sulle politiche abitative" (art. 6) sia dai lavori della "Commissione regionale per le politiche socio-abitative" (art. 5). L'analisi del territorio avviene anche attraverso i "Tavoli territoriali per le politiche abitative" (art. 8), ossia delle apposite conferenze di Sindaci delle Unioni Territoriali Intercomunali con funzioni consultive di area vasta allo scopo di rappresentare in sede di Commissione regionale per le politiche socio-abitative le esigenze dei rispettivi territori. Per sostenere la crescita nel settore dell'edilizia abitativa e contribuire al rilancio dell'economia produttiva, commerciale e turistica, la Regione definisce politiche volte alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato e pubblico esistente, anche attraverso il riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzati, anche per usi diversi da quelli cui gli stessi erano originariamente destinati, anche inseriti in programmi di rigenerazione urbana quale strumento coordinato tra interventi di ristrutturazione urbanistica e ricomposizione del contesto sociale. Tali interventi tengono conto delle peculiarità del territorio sede dell'intervento e sono compatibili con le scelte di pianificazione, tipologico-architettoniche e strategiche operate negli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti. La Regione promuove anche interventi di recupero ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio quali alternative strategiche al nuovo consumo di suolo, privilegiando i seguenti ambiti di intervento: a) recupero all'interno dei centri storici; b) recupero all'interno dei borghi rurali e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale; c) recupero e costruzione in zone rurali e montane.	POLITICHE ABITATIVE

La Regione promuove, altresì, la sostenibilità ambientale favorendo gli interventi che impiegano modalità e criteri tecnico-costruttivi propri della bio-edilizia e gli interventi finalizzati all'auto-sostenibilità energetica derivata dall'uso integrato di fonti rinnovabili, alla gestione razionale delle risorse e all'abbattimento dei consumi dell'energia e delle risorse ambientali.

Il Programma regionale delle politiche abitative si snoda attraverso diverse linee di intervento.

Edilizia sovvenzionata: operata dalle Ater attraverso costruzione, acquisto e recupero di alloggi da destinare all'assegnazione in locazione permanente o a lungo termine. L'incremento del patrimonio di alloggi in edilizia sovvenzionata è perseguito dalle Ater privilegiando processi di riqualificazione urbana, di acquisto con contestuale recupero di patrimonio edilizio esistente o partecipando a programmi di rigenerazione urbana promossi da altri soggetti pubblici e privati.

Edilizia convenzionata: finalizzata alla realizzazione di alloggi attraverso interventi diretti alla costruzione, all'acquisto e al recupero di immobili da destinare alla vendita, all'assegnazione, alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita. I soggetti attuatori sono le Ater, le cooperative edilizie e le imprese di costruzione. Possono, altresì, attuare gli interventi di edilizia convenzionata gli enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche.

Edilizia agevolata: finalizzata alla realizzazione di interventi attuati dai privati cittadini a condizioni di mercato diretti al recupero o all'acquisto con contestuale recupero.

Social housing: la Regione consente il sostegno degli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare, tramite convenzioni o altro diverso accordo vincolante, alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, nonché alla vendita a favore della generalità dei cittadini, posti in essere con benefici o agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici. Gli interventi di social housing sono attuati dai Comuni, dalle Ater, dalle società di gestione del risparmio (SGR) attraverso i fondi immobiliari, dalle imprese e dalle cooperative edilizie. Gli interventi sono finalizzati anche ad ampliare la disponibilità di alloggi a canone calmierato per favorire l'accesso a un'abitazione a particolari categorie di individui e nuclei familiari che per condizione economica, da un lato, non rispondono ai requisiti di accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata e, dall'altro, non sono comunque in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

Requisiti delle imprese di costruzione: l'articolo 27 della legge regionale prevede che le imprese di costruzione intenzionate a realizzare interventi nelle politiche abitative dovranno essere qualificate nella categoria OG 1, prevista dall'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e possedere una classifica, di cui all'articolo 61 del medesimo decreto, non inferiore al costo di costruzione dell'intervento.

Fondi immobiliari per il social housing: la Regione per incrementare nel territorio regionale l'offerta di alloggi sociali, favorisce forme di collaborazione e di partenariato pubblico-privato, attraverso la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla sottoscrizione di quote del fondo immobiliare chiuso come individuato dalla Direzione centrale competente in materia o altro diverso fondo avente medesime caratteristiche. La sottoscrizione delle quote dei fondi immobiliari chiusi può avvenire sia mediante conferimento in denaro sia mediante apporto di beni immobili.

LIGURIA	Legge sulla crescita LR n. 1 del 16/2/2016 – BUR n. 2 del 17/2/2016	MATERIA
	Gli obiettivi della legge, elencati nell'articolo 2, riguardano tutti i temi di maggiore rilevanza strategica dell'azione regionale prevedendo l'adozione di misure urgenti per promuovere gli investimenti, la crescita e l'occupazione. Tali obiettivi potranno essere conseguiti anche attraverso: • la riduzione di tempi e oneri per imprese e cittadini mediante la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi della Regione, degli enti strumentali e delle società regionali; • la modernizzazione anche in chiave internazionale del turismo in Liguria valorizzando gli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio; • lo sviluppo della sanità ligure anche attraverso la crescita di servizi privati di eccellenza; Agevolazioni per le imprese: gli articoli da 5 a 8 si pongono come obiettivo l'attrazione degli investimenti e il supporto alle start up prevedendo strumenti di supporto alle imprese attraverso l'esenzione totale IRAP fino a cinque anni; la stipula di accordi per gli insediamenti di imprese turistiche, produttive e del terziario; sostegni economici alle imprese (Fondi UE); la definizione di un programma di internazionalizzazione per l'insediamento di imprese estere. Per favorire l'attività di impresa, la Regione: si impegna a non emanare norme potenzialmente lesive dei principi di concorrenza e libero mercato, promuove ogni azione affinché le amministrazioni pubbliche ispirino la propria attività ai principi comunitari di certezza del diritto, semplificazione, democrazia partecipata delle procedure di approvazione dei progetti, maggiore coinvolgimento delle pmi attraverso la suddivisione degli appalti pubblici regionali in lotti. Turismo: l'obiettivo di potenziare i flussi turistici verrà perseguito con la creazione di una stazione integrata di traffico internazionale dalla quale partano collegamenti veloci di eccellenza; lo sviluppo della Regione Liguria e/o di alcune sue componenti turistiche significative come brands di eccellenza da promuovere internazionalmente; il riuso di aree di grande pregio in funzione dell'attività turistica attraverso progetti di reale fattibilità economica e strategica. Economia del mare: la Regione riconosce l'economia del mare come elemento strategico e promuove azioni di rilancio e internazionalizzazione delle imprese del settore nautico, sviluppo delle attività che assicurino al contempo un proficuo uso delle aree demaniali marittime. Patrimonio edilizio: previste azioni finalizzate all'incentivazione e semplificazione per il recupero la rigenerazione urbana. La Regione promuove altresì il miglioramento dell'efficienza energetica in raccordo con la disciplina europea e gli obiettivi prioritari 2020 avviando un programma pluriennale per il sostegno degli interventi su immobili residenziali pubblici e privati con priorità alle iniziative con maggiore impatto sul risparmio energetico. Adotta le modalità attuative per attivare una misura di sostegno finanziario rivolta ai condomini prevedendo erogazione di contributi a fondo perduto a parziale copertura dei costi degli interventi di risparmio ed efficientamento energetico. Semplificazioni in materia ambientale: la Regione provvederà a rivedere le proprie normative in campo ambientale nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia riorganizzando le proprie procedure in modo da evitare duplicazioni ed aggravanti procedurali e provvedendo ad unificare all'interno della procedura di VIA le procedure e le autorizzazioni ambientali necessarie alla realizzazione degli interventi soggetti a tale procedura.	Sviluppo economico Semplificazione Risparmio energetico

LIGURIA	<i>Sospensione temporanea della presentazione di domande per medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)</i> LR n. 2 del 23/2/2016 – BUR n. 3 del 23/2/2016	MATERIA
	La legge, approvata all'unanimità dal consiglio regionale della Liguria, prevede sospensione temporanea della presentazione di domande per medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali in attesa che venga rivista la pianificazione commerciale a livello regionale. La presentazione di progetti per medio-grandi strutture di vendita e centri commerciali è sospesa fino all'approvazione della nuova deliberazione del consiglio regionale relativa agli indirizzi generali e ai criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa e comunque non oltre il 30 giugno 2016. La legge dichiarata urgente è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria. La sospensione dovrebbe consentire il monitoraggio degli effetti prodotti dalla programmazione commerciale dal 2012 e di predisporre una nuova programmazione evitando che, nelle more della nuova programmazione, vengano presentate domande per l'insediamento di nuove strutture commerciali di rilevanti dimensioni. Parallelamente il Consiglio regionale ha approvato la proposta di deliberazione n.19 "Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale n. 31 del 17 dicembre 2012" che ridefinisce gli indirizzi generali e i criteri di programmazione commerciale e urbanistica per l'insediamento di determinate attività commerciali.	COMMERIO

MOLISE	<i>Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali</i> LR n. 1 del 27/1/2016 – BUR n. 3 dell' 1/2/2016	MATERIA
	La legge, anche in conformità con la legge 56/2014, intende proseguire l'iter verso la gestione associata dei servizi di competenza comunale. Le funzioni, infatti, sono riallocate al fine di lasciare in capo alla Regione soltanto quelle di carattere unitario, disciplinando modalità e criteri di esercizio di quelle che la normativa statale impone di gestire localmente in forma associata. Sono individuati 8 ambiti territoriali e 3 macro-ambiti con compiti di funzioni di servizi di area vasta. La nuova legge ha l'obiettivo di garantire per l'intero sistema regionale e locale la razionale distribuzione delle funzioni alla luce dei criteri di unicità, semplificazione, adeguatezza, prossimità al cittadino, senza sovrapposizioni o duplicazioni delle stesse. La nuova legge, infine, fissa al 30 aprile 2016 il termine entro il quale i Comuni dovranno provvedere a costituire le nuove Unioni o a costituire le convenzioni per la gestione delle funzioni. Entro lo stesso tempo dovranno essere adeguate le Unioni esistenti e le convenzioni già in essere alla nuova legislazione regionale in materia.	RIALLOCAZIONE DI FUNZIONI

SARDEGNA	<i>Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna</i>	MATERIA
	LR n. 2 del 4/2/2016 – BUR n. 6 dell' 11/2/2016	
	La legge attua l'obiettivo di riforma del sistema delle autonomie locali della Regione, anche in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio), che contiene alcuni principi di riforma economica e sociale applicabili anche alla Regione Sardegna. La legge opera una scelta che si colloca nel solco del processo riformatore in atto e individua una nuova e più razionale organizzazione delle autonomie locali finalizzata a una gestione più efficiente delle funzioni e dei servizi da esse svolte. I pilastri su cui poggia la riforma istituzionale sono i comuni, in forma singola o associata. La Regione continua a svolgere i compiti di indirizzo, programmazione e controllo: i comuni svolgono le funzioni amministrative in unione o Associazione di unioni per assicurarne l'esercizio più conforme al principio costituzionale di adeguatezza e, conseguentemente, assicurare criteri di economicità ed efficienza gestionale. Ne discende che i comuni sono i protagonisti del cambiamento. In forma singola perché il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, continuando a essere punto di riferimento insostituibile per i cittadini, e in forma associata perché lo svolgimento delle funzioni e dei servizi insieme ai comuni contermini consente di migliorare la qualità degli stessi, ridurre i costi e aumentare la specializzazione degli addetti. Agli artt. 17-23 si trovano le disposizioni relative all'istituzione dell'area metropolitana di Cagliari.	RIALLOCAZIONE DI FUNZIONI

VENETO	Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale	MATERIA
	LR n. 4 del 18/2/2016 - BUR n. 15 del 22/2/2016	
	La legge riscrive la normativa regionale in materia di valutazione di impatto ambientale abrogando la precedente LR n. 10/1999 al fine di adeguarla alle sopravvenute modifiche legislative avvenute a livello sia statale che comunitario con particolare riferimento alla pubblicazione delle Linee guida ministeriali in materia di verifica di assoggettabilità a VIA del 30 marzo 2015 emanate dal Ministero dell'Ambiente che vanno ad integrare i criteri dimensionali utilizzati per l'individuazione di progetti da sottoporre a verifica di via elencati nell'Allegato IV alla parte II del D. Lgs. 152/2006 ma anche alla Direttiva 2014//52/UE che ad oggi non è ancora stata neppure recepita dall'ordinamento nazionale. La normativa interviene, inoltre a rivedere le competenze in materia di verifica di assoggettabilità e di Via di competenza regionale nonché quelle in materia di Aia ridistribuendole tra Regione, province e città metropolitane Spetterà alla Giunta la definizione della normativa di dettaglio tra cui: • individuazione della la struttura organizzativa per l'espletamento delle procedure di VIA; • definizione della procedure di verifica di assoggettabilità e di Via, coordinamento procedure, contenuti dello studio di impatto ambientale ecc; • definizione della disciplina attuativa della procedura volta ad ottenere il parere preliminare di compatibilità ambientale; • definizione dei criteri e parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie, forme e modalità di presentazione delle istanze; • indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze dei servizi; • definire le modalità per l'espletamento delle procedura di VIA nei casi di cui all'articolo 13. Nei procedimenti di VIA le autorità competenti si dovranno esprimere previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA, organo tecnico-istruttorio che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. L'articolo 12 disciplina la possibilità per il proponente di richiedere all'autorità competente un parere preliminare di compatibilità ambientale che non sostituisce i pareri, nullaosta, autorizzazioni ed assensi comunque denominati previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale e necessari per l'autorizzazione o approvazione definitiva della specifica tipologia progettuale, bensì costituisce presupposto per il rilascio dei medesimi. In caso di parere preliminare di compatibilità ambientale negativo il progetto non può essere realizzato. Per quanto riguarda le violazioni l'articolo 20 stabilisce che l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria compresa, in ragione della gravità delle violazioni, tra un minimo del 5 per cento e un massimo del 20 per cento del valore dell'opera o della parte di essa realizzata in assenza della Via o difformemente da essa. e può disporre, a cura e spese del responsabile, la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi ovvero l'esecuzione di interventi di mitigazione volti ad eliminare o ridurre gli eventuali effetti negativi prodotti dall'opera stessa sull'ambiente. Per quanto riguarda, infine, le disposizioni di carattere transitorio, si prevede che alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 21, si applicano le disposizioni della legge 10/1999.	VIA

Regione	Titolo ed estremi provvedimento
Abruzzo	<i>Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016)</i> LR n. 5 del 19/1/2016 – BUR n. 11 del 22/1/2016 ➤ <u>Articolo 4</u>: Oneri istruttori inerenti i procedimenti di Valutazione Ambientale ➤ <u>Articolo 14</u>: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ➤ <u>Articolo 16</u>: Disposizioni inerenti le destinazioni d'uso
Calabria	<i>Modifica al Reg. reg. 4 agosto 2008, n. 3: "Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali" - e ss.mm.ii.</i> R.R. n. 1 del 9/2/2016 – BUR n. 12 del 10/2/2016
Calabria	<i>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n.19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria)</i> LR n. 40 del 31/12/2015 – BUR n. 96 del 31/12/2015
Emilia Romagna	<i>Approvazione del Modello per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per l'Emilia-Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 8/5/2015)</i> DGR n. 2204 del 21/12/2015 – BUR n. 44 del 22/2/2016
Emilia Romagna	<i>Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio non strategico della Regione Emilia-Romagna</i> DGR n. 1507 del 12/10/2015 – BUR n. 28 dell'8/2/2016
Emilia Romagna	<i>Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di Vas, Via, Aia ed Aua in attuazione della LR n. 13 del 2015</i> DGR n. 2170 del 21/12/2015
Friuli Venezia Giulia	<i>Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater</i> LR n. 1 del 19/2/2016 – IV suppl. n. 12 del 23/2/2016 al BUR n. 7 del 17/2/2016
Friuli Venezia Giulia	<i>DLgs. 152/2006. Indirizzi generali per i processi di VAS concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli Enti locali e agli altri Enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva</i> DGR n. 2627 del 29/12/2015 – BUR n. 2 del 13/1/2016
Lazio	<i>Approvazione circolare esplicativa: "Indirizzi e direttive per l'applicazione del "Piano Casa" alla luce delle modifiche ed integrazioni apportate alla L.R. n. 21/2009 dalla L.R. n. 10/2014".</i> DGR n. 36 del 9/2/2016 – BUR n. 13 del 16/2/2016
Liguria	<i>Legge sulla crescita</i> LR n. 1 del 16/2/2016 – BUR n. 2 del 17/2/2016
Liguria	<i>Adeguamento alla legislazione regionale in materia di attività edilizia della modulistica uniforme nazionale per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA) e delle istanze di permesso di costruire.</i> DGR n. 17 del 22/1/2016 – BUR n. 7 del 17/2/2016
Liguria	<i>Sospensione temporanea della presentazione di domande per medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).</i>

	LR n. 2 del 23/2/2016 – BUR n. 3 del 23/2/2016
Liguria	<i>Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa 17 dicembre 2012, n. 31 (Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni. legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni e integrazioni.</i> DCR n. 6 del 23/2/2016 – BUR n. 8 del 24/2/2016
Liguria	<i>Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016).</i> LR n. 29 del 30/12/2015 – BUR n. 23 del 31/12/2015 ➤ <u>Articolo 65-66</u> : Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) ➤ <u>Articolo 84</u> : Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Determinazione del contributo di concessione edilizia) ➤ <u>Articolo 85</u> : Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) ➤ <u>Articolo 86</u> : Modifica all'articolo 29 quinquies della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)
Lombardia	<i>Approvazione delle "Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali" in revisione delle "Linee guida per la componente ambientale salute pubblica degli studi di impatto ambientale" di cui alla Delib.G.R. 20 gennaio 2014, n. X/1266.</i> DGR n. 10/4792 dell'8/2/2016 - BUR n. 7 del 19/2/2016
Lombardia	<i>Modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 «Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali</i> RR n. 2 del 27/1/2016 – BUR suppl. n. 4 del 29/1/2019
Molise	<i>Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.</i> LR n. 1 del 27/1/2016 – BUR n. 3 dell' 1/2/2016
Puglia	<i>Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)</i> LR n. 1 del 15/2/2016 – BUR n. 17 del 19/2/2016 ➤ <u>Articolo 12</u>: Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 1 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)
Sardegna	<i>Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna</i> LR n. 2 del 4/2/2016 – BUR n. 6 dell' 11/2/2016
Toscana	<i>Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011.</i> LR n. 9 del 5/2/2016 – BUR n. 4 del 10/2/2016
Toscana	<i>Disposizioni per la tutela delle acque dall'inquinamento. Modifiche alla L.R. n. 20/2006 in attuazione della L.R. n. 22/2015.</i> LR n. 3 del 26/1/2016 – BUR n. 2 del 29/1/2016
Toscana	<i>Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri</i>

	LR n. 80 del 28/12/2015 – BUR n. 57 del 29/12/2015
Umbria	L.R. 10/2015. Articolo 2. Allegato A, paragrafo 1. lettera a) secondo alinea. Funzioni riallocate in regione in tema di ambiente. Valutazioni ambientali: AUA, AIA e VAS. Disposizioni attuative. DGR n. 1656 del 29/12/2015 – BUR n. 7 del 17/2/2016
Umbria	Definizione dei termini per l'adozione dei provvedimenti comunali ai fini della determinazione del contributo di costruzione di cui al Titolo I, Capo II del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 - Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate) RR n. 1 del 12/2/2016 – BUR n. 7 del 17/2/2016
Valle d'Aosta	Disposizioni in materia di costruzione ed esercizio di impianti a fune in servizio privato per trasporto di persone, animali, cose. Modificazioni alla legge regionale 11/1998. LR n. 3 dell'8/2/2016 – BUR n. 9 del 23/2/2016
Veneto	Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale LR n. 4 del 18/2/2016 - BUR n. 15 del 22/2/2016
Veneto	Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali". Chiarimenti in merito all'articolo 7. Circolare n. 1 dell'11/2/2016 – BUR n. 14 del 19/2/2016